

**DISCORSI SULLA SOSTENIBILITÀ NEL DIRITTO  
TRANSAZIONALE FINANZIARIO E DEL CONSUMO**  
Guido Comparato\*

**Abstract**

(ITA)

La nozione di sostenibilità, per quanto promettente, presenta anche alcune criticità e rischi di strumentalizzazione. Se da un lato può ispirare un doveroso ripensamento delle attuali categorie giuridiche in chiave ecologica e sociale, dall'altro rischia di ridursi a strumento retorico funzionale al mantenimento di assetti economici strutturalmente insostenibili. Tali criticità emergono ad esempio nell'ambito della finanza verde e del cosiddetto consumo sostenibile, ambiti nei quali affiora con maggiore evidenza il rischio di una riabilitazione di pratiche tipiche del capitalismo finanziario e del consumismo. Il contributo propone alcune riflessioni critiche su tali aspetti, con specifico riferimento agli sviluppi in corso nell'Unione europea, letti anche in chiave comparistica.

(EN)

While the notion of sustainability is promising, it also presents critical issues and risks of instrumentalisation. On the one hand, it can inspire an urgent rethinking of current legal categories through an ecological and social lens; on the other hand, it risks turning into a rhetorical device that preserves structurally unsustainable economic arrangements. These tensions are particularly evident in the areas of green finance and sustainable consumption, where the possible reaffirmation of practices typical of financial capitalism and mass consumerism is most apparent. This paper offers critical reflections on these issues, with a particular focus on ongoing developments within the European Union, also examined from a comparative perspective.

---

\* Reader in diritto privato al Birkbeck College dell'Università di Londra, [g.comparato@bbk.ac.uk](mailto:g.comparato@bbk.ac.uk)  
Il presente contributo è stato presentato al VIII Convegno Nazionale SIRD: "Ambiente, economia, società. La misura della sostenibilità nelle diverse culture giuridiche", Roma, 12-14 settembre 2024.

## Indice Contributo

DISCORSI SULLA SOSTENIBILITÀ NEL DIRITTO TRANSNAZIONALE FINANZIARIO E DEL CONSUMO .....	101
Abstract.....	101
Keywords.....	102
1. Introduzione .....	102
2. La finanza verde .....	106
3. Il consumo sostenibile.....	110
4. Conclusioni .....	116

## Keywords

Consumo sostenibile – Finanza verde – Greenwashing – Diritto dei consumatori – Diritto privato europeo

Sustainable consumption – Green finance – Greenwashing – Consumer law – European private law

## 1. Introduzione

Tanto diffusa quanto promettente, la nozione di sostenibilità presenta, ad un esame più attento, alcune criticità. Al di là delle difficoltà definitorie associate ad un'espressione tanto ambigua, le critiche più radicali hanno paventato che gli oramai onnipresenti riferimenti alla sostenibilità, lungi dal promuovere un necessario cambiamento di sistema all'insegna dell'attenzione per l'ambiente e l'equità sociale anche in chiave intergenerazionale, possano diventare dispositivo retorico volto al

rafforzamento di una precisa idea di sviluppo economico, essa stessa insidiosa tanto dal punto di vista ambientale che da quello sociale.<sup>1</sup> Il noto *greenwashing* sarebbe in tal senso non mera pratica nociva, quantomeno aggredibile dal diritto, bensì ragion d'essere di una certa idea di sostenibilità.

Collegata a tale critica – e per giungere al tema di questo contributo – è quella che, più nello specifico, si potrebbe rivolgere alla nozione di “consumo sostenibile”, concetto che ha iniziato ad ispirare anche la riflessione civilistica, in particolare quella più sensibile alle influenze intere e sovranazionali. Insieme alla produzione, il consumo sostenibile rappresenta uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile – per esattezza il numero 12 – individuati nel 2015 dalle Nazioni Unite<sup>2</sup> e fatti propri anche dal legislatore europeo. Quest’ultimo, nel suo “*New Deal*” per i consumatori del 2018, ha sottolineato come sia “essenziale mettere a disposizione dei consumatori prodotti e servizi sostenibili e incoraggiare un consumo più sostenibile da parte loro. I consumatori sono sempre più interessati a prodotti sostenibili ed è necessario che siano abilitati a prendere decisioni d’acquisto informate e che abbiano un facile accesso a prodotti ecocompatibili”.<sup>3</sup> È in effetti noto che il sovraconsumo sia uno degli aspetti più problematici dell’attuale sistema economico, con chiare ripercussioni ambientali. Un diritto del consumo che opera all’interno di tale logica sembra quindi far parte del problema, e spinge a domandarsi come possa piuttosto essere reso parte della soluzione.<sup>4</sup> Tuttavia, anche in questo ambito si può sospettare che la sostenibilità possa degenerare in mero correttivo di una struttura che rimane incentrata sul consumismo e che non viene ridiscussa, bensì appena ritoccata e paradossalmente

---

<sup>1</sup> La critica è ad esempio comune fra i teorici della decrescita, si veda S. Latouche, ‘Sustainable development as paradox’, 3 giugno 2003, [http://rsesymposia.org/themedia/File/1151679499-Plenary2\\_Latouche.pdf](http://rsesymposia.org/themedia/File/1151679499-Plenary2_Latouche.pdf). Per questi, peraltro, il problema non risiede tanto nell’aggettivo “sostenibile” quanto nel sostantivo “sviluppo” e, in definitiva, nella loro combinazione.

<sup>2</sup> Assemblea generale delle Nazioni Unite, Risoluzione del 25 settembre 2015, “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”.

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Un “*New Deal*” per i consumatori, Bruxelles, 11.4.2018 COM(2018) 183 final, 7.

<sup>4</sup> E. Terryn, ‘Can consumer law become sustainable?’, in H.-W. Micklitz, Ch. Twigg-Flesner (a cura di), *The Transformation of Consumer Law and Policy in Europe* (Oxford, Hart Publishing, 2023)

rinvigorita nei suoi presupposti giuridici e teorici. E quindi, se da un lato la categoria di sostenibilità può servire a promuovere un cambiamento necessario volto al rispetto dell'ambiente quale valore tutelato anche a livello costituzionale e dell'equità sociale, d'altra parte essa potrebbe riabilitare pratiche e fondamenti teorici che già erano stati fatti oggetto di più critica analisi. Al contempo, si è notato che il perseguitamento della sostenibilità può essere ostacolato dalla contestuale enfasi sull'obiettivo della crescita economica in un sistema di capitalismo finanziario.<sup>5</sup>

Si è soliti indicare almeno due varianti della sostenibilità, una “debole” e una “forte”. La distinzione si è diffusa inizialmente nel discorso economico, dove si fonda sulla risposta alla domanda se risorse naturali e capitale umano siano fra loro sostituibili,<sup>6</sup> ma ha finito per estendersi, fino ad essere adoperata con diverse connotazioni. Una distinzione in parte differente può essere impiegata nella riflessione sulle misure giuridiche miranti alla sostenibilità. Le prime – quelle “deboli” – appaiono in linea con obiettivi riformisti e mirano a correggere le distorsioni dell'attuale sistema di produzione e consumo al fine di renderlo più ecologico ed equo. Le seconde – quelle “forti” – rivelano una valenza maggiormente trasformativa, mirando in ultima analisi a superare quello stesso sistema. È evidente che questa contrapposizione non stabilisce affatto un sistema binario fisso e assoluto: gli aggettivi “forte” e “debole” sono troppo generici e relativi – si è più o meno forti o deboli in relazione alla debolezza o forza di qualcun altro – per poter fondare una categorizzazione precisa. D'altra parte, una stessa misura può esibire una valenza più o meno forte a seconda del contesto economico in cui essa opera. Eppure, nella sua grossolanità, questa possibile contrapposizione appare di qualche utilità per l'analisi giuridica e comparata. Ad esempio, le misure recentemente introdotte dal legislatore europeo nell'ambito della disciplina delle grandi società di capitali mirano a migliorarne la trasparenza, così da consentire di valutare meglio l'impatto ecologico e sociale delle loro attività.<sup>7</sup> Per quanto considerevoli, questi interventi non hanno, tuttavia, significativamente alterato la struttura giuridico-economica delle società stesse. Nonostante l'intento inizialmente

---

<sup>5</sup> B. Sjafell, S.E. Cornell, ‘What the actual ....? Tensions in the science–business–policy interface for global sustainability’ (2024) 3 *European Law Open* 529

<sup>6</sup> J. Gowdy, S. O'Hara, *Weak sustainability and viable technologies* (1997) 22(3) *Ecological Economics* 239

<sup>7</sup> Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità.

dichiarato nel *Green Deal* europeo di integrare la sostenibilità “in modo più sistematico nella governance societaria”,<sup>8</sup> le norme europee hanno poi imposto un – comunque importante – dovere di diligenza al fine di proteggere diritti umani e ambiente.<sup>9</sup> In un’ottica di sostenibilità “forte” si potrebbe allora obiettare che il raggiungimento di fini che sono di pubblico interesse, non immediatamente quantificabili monetariamente e a lungo termine – quali appunto quelli cui mira la sostenibilità – mal si concilia con un sistema societario che spesso promuove piuttosto un orizzonte di breve termine e che pare intrinsecamente ostile ad ogni obiettivo sociale a meno che quest’ultimo non sia opportunisticamente monetizzabile. Ovviamente, come si diceva, l’opposizione è più sfumata nella pratica, e le tendenze in atto paiono pure prefigurare un discostamento da un modello puramente basato sulla “*disclosure*”.<sup>10</sup>

In chiave comparatistica, questo *continuum* forte/debole non suggerisce tanto un criterio di catalogazione dei sistemi giuridici – in quel senso, considerato lo scenario internazionale attuale, sembrerebbe al più delinearsi una frattura fra sistemi in cui la sostenibilità viene sbandierata ed altri in cui essa viene respinta – quanto piuttosto fra modelli o persino fra discorsi sottostanti a (e formanti) la regola giuridica.

Per illustrare ciò, si può qui brevemente prendere in esame l’ambito della regolamentazione dei rapporti privati economici,<sup>11</sup> con particolare riferimento a diritto del consumo e finanza. La rilevanza del primo ambito emerge dalla considerazione dell’impatto ambientale di un sistema basato su un ampio consumo di beni spesso prodotti secondo standard sociali e ambientali bassi. Il diritto potrebbe piuttosto promuovere, come si accennava in apertura, un consumo sostenibile, ergendo a proprio modello sociologico di riferimento non già il consumatore medio

---

<sup>8</sup> Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo, Bruxelles, 11.12.2019, COM(2019) 640 final, 2.2.1.

<sup>9</sup> Direttiva (UE) 2024/1760 del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859

<sup>10</sup> L. Ventura, ‘Sustainability and purpose-driven companies: new legal trends from a comparative law perspective’, (2024) 1(2) *The Cambridge Journal of Climate Research* 177

<sup>11</sup> Sul ruolo del diritto privato in chiave ecologica più in generale: B. Pozzo, ‘Private law and environmental sustainability’, in M. Santos Silva, A. Nicolussi, Ch. Wendehorst, P. Salvador Coderch, M. Clément, F. Zoll (a cura di), *Routledge Handbook of Private Law and Sustainability* (Londra, Routledge, 2024)

razionale, che di fatto ambisce al massimo utile con la minima spesa, ma il consumatore responsabile, etico, o addirittura “resiliente”. Ne consegue una responsabilizzazione – così viene anche reso nelle versioni italiane il termine, difficilmente traducibile, “*empowerment*” – o persino la possibilità di una strumentalizzazione verde del consumatore, cui si richiedono scelte di consumo meno egoiste e più in sintonia con il bene comune. Possiamo altresì considerare alcuni aspetti relativi alla cosiddetta “finanza verde”, quale strumento attraverso il quale incentivare la transizione verde. Partiamo da quest’ultima.

## **2. La finanza verde**

L’importanza della finanza nell’ambito della sostenibilità ambientale emerge da un gran numero di iniziative anche piuttosto eterogenee. Si può qui appena notare come strumenti e logiche finanziarie siano stati impiegati già relativamente presto in funzione di lotta al cambiamento climatico, e tuttora questo approccio appare configurare una sorta di finanziarizzazione della natura.<sup>12</sup> Ma la sostenibilità richiede anche ed in primo luogo un riorientamento della finanza, allontanandola dalla speculazione e ponendola invece al servizio di attività dal positivo impatto sociale e ambientale. Limitandoci agli ultimi anni, la strategia per la finanza sostenibile in Europa è stata elaborata da un gruppo di esperti, provenienti principalmente dal settore privato, nominati dalla Commissione. Tale gruppo, nel 2018, ha individuato la necessità che la finanza contribuisca tanto alla crescita sostenibile e inclusiva quanto alla stabilità, finanziando esigenze sociali di lungo termine e integrando considerazioni ambientali, sociali e di *governance* negli investimenti.<sup>13</sup> Su questa base, la Commissione mira a “riorientare i flussi di capitali verso un’economia più sostenibile”.<sup>14</sup> Se sono numerose le interconnessioni fra finanza e sostenibilità, in questa sede ci si limita a

---

<sup>12</sup> T. Smith, ‘Financialisation of nature’ in L. Pellizzoni, E. Leonardi, V. Asara (a cura di), *Handbook of Critical Environmental Politics* (Cheltenham, Elgar Publishing, 2022) 374; P. Valerio, ‘La finanziarizzazione della natura e il Progetto delle natural asset companies’ (2024) *La Fionda* 1/2024

<sup>13</sup> EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance, *Financing a Sustainable European Economy*, Final Report 2018 by the High-Level Expert Group on Sustainable Finance.

<sup>14</sup> Commissione europea, Comunicazione della Commissione, Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, Bruxelles, 8.3.2018, COM(2018) 97 final, 1.1, 2.

considerare molto succintamente il discorso sulla cartolarizzazione dei mutui ipotecari e, collegato a esso, quello sui mutui verdi. Il tema intreccia l'analisi giuseconomica con quella più strettamente civilistica e consumeristica, in particolare in ragione della crescente attenzione verso il contratto di mutuo ipotecario a seguito degli eventi del 2008 e, in Europa, alla direttiva mutui del 2014.<sup>15</sup> A tal riguardo, è utile sottolineare come, dopo che la crisi finanziaria globale aveva gettato un'ombra sull'intera pratica della cartolarizzazione, cinghia di trasmissione e amplificazione del rischio in un sistema basato sul facile accesso al credito, favorito anche da politiche monetarie eccezionalmente favorevoli, il discorso transnazionale sulla cartolarizzazione sia stato ridefinito alla luce del principio della sostenibilità traendo da questo nuova linfa.

La cartolarizzazione dei mutui ipotecari era stata ampiamente promossa soprattutto (ancorché non solamente) negli Stati Uniti. Lì essa era sostenuta da una precisa narrazione, che dipingeva la finanza come strumento per favorire l'accesso all'abitazione,<sup>16</sup> così che l'inclusione finanziaria si accreditava come parte necessaria dell'inclusione sociale,<sup>17</sup> in un contesto in cui della seconda era chiamato a farsi carico il mercato anziché lo stato. E tale progetto veniva del resto ampiamente sostenuto anche a livello internazionale non soltanto, come non stupisce, da organismi quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, ma anche dalle Nazioni Unite, che proprio nella cartolarizzazione vedevano lo strumento per assicurare il godimento del diritto ad una "abitazione adeguata".<sup>18</sup>

Dopo che la crisi del 2008 – iniziata invero l'anno prima – aveva in parte screditato tali narrazioni, era divenuto chiaro che la cartolarizzazione – come in effetti la finanza più in generale – avesse bisogno da un lato di interventi regolatori volti a ripristinare

---

<sup>15</sup> Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

<sup>16</sup> Per un'analisi autorevole, scritta all'inizio della crisi dei mutui *subprime*, si veda R.J. Shiller, *The Subprime Solution: How Today's Global Financial Crisis Happened, and What to Do about It* (Princeton University Press, 2008).

<sup>17</sup> G. Comparato, *The financialisation of the citizen. Social and financial inclusion through European private law* (Oxford, Hart Publishing, 2018).

<sup>18</sup> Sul tema, G. Comparato, I. Domurath, *Transnational mortgage law. Reconstructing the global framework for housing finance* (Oxford, Hart Publishing, 2025).

la fiducia del mercato e dall'altro lato di una nuova narrazione. I primi giunsero sotto forma di nuove regole predisposte di fatto dal Comitato di Basilea e dalla *International Organization of Securities Commissions*, che quantomeno promuovevano una forma di cartolarizzazione più semplice e trasparente ancorché timida per quanto riguarda la disciplina del rischio.<sup>19</sup> La seconda è stata offerta proprio dalla sostenibilità, declinata in chiave sia economica che ecologica.<sup>20</sup> E quindi la cartolarizzazione è divenuta strumento attraverso il quale promuovere la transizione ecologica, per finanziare quei settori considerati più benefici dal punto di vista ambientale. È quanto documenta uno studio<sup>21</sup> che ha analizzato il modo in cui gli avvocati dei grandi studi legali internazionali hanno promosso e rappresentato la cartolarizzazione sin dagli anni Ottanta, tracciandone l'evoluzione sullo sfondo dei vari momenti storico-economici e dell'esigenza di “*revive securitisation markets on a sustainable basis*”.<sup>22</sup>

Se quindi la cartolarizzazione verde si sgancia dall'immediata associazione con i mutui ipotecari per andare ad abbracciare una pluralità di attività considerate socialmente benefiche come ad esempio, e banalmente, l'erogazione di prestiti personali destinati all'acquisto di auto elettriche, i mutui ipotecari stessi devono farsi *green* – essere dunque volti a finanziare l'acquisto o la ristrutturazione di immobili per promuoverne

---

<sup>19</sup> Basel Committee on Banking Supervision, Board of the International Organization of Securities Commissions, *Criteria for identifying simple, transparent and comparable securitisations*, July 2015. Nell'Unione europea: Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012.

<sup>20</sup> Le regole europee impongono requisiti di trasparenza che includono anche la performance ambientale, quindi “[i]n caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, il cedente e il promotore pubblicano le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziarie da tali prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto”, Articolo 22(4) del Regolamento (UE) 2017/2402 del 12 dicembre 2017 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012.

<sup>21</sup> P. Cornut St-Pierre, ‘Securitisation from mortgages to sustainability: circulating techniques and the financialisation of legal knowledge’ (2023) *Transnational Legal Theory* 476.

<sup>22</sup> S. Ovenden, D. Stubbs, ‘Practice What You Preach’ (2015) 34(9) *International Financial Law Review* 27, citato da P. Cornut St-Pierre, op. cit., 494

l'efficienza energetica o il rispetto di certi standard ambientali – per poter essere rilevanti nell'ottica della cartolarizzazione. Non si contano più, d'altra parte, le iniziative di associazioni di categoria e organismi transnazionali che promuovono i mutui verdi.<sup>23</sup>

Ovviamente, un riorientamento verso il sostegno ad attività socialmente benefiche è ampiamente auspicabile. Eppure, alcuni dubbi permangono. In primo luogo, una regolamentazione finanziaria largamente incentrata sulla “*disclosure*”, come ad esempio quella europea,<sup>24</sup> sembra particolarmente “debole”. Una soluzione non ideale, quindi, ancorché preferibile all'inazione.<sup>25</sup> Se non fosse che il largo consenso attorno alla “*financial disclosure*” sembra avere più a che vedere con il fatto che “*that path promises change without having to deliver it*”.<sup>26</sup> Si può quindi sospettare che anche il nuovo interesse per la sostenibilità possa essere sfruttato opportunisticamente da chi utilizzi il *green* come occasione per promuovere i propri servizi anche quando di ecologico questi hanno ben poco. I sostenitori della finanza etica e del *social banking*, in particolare, da tempo lamentano che sempre più banche convenzionali stiano salendo sul carro della sostenibilità nel tentativo di riconquistare una fiducia pubblica in parte andata perduta, nonché come occasione di ulteriore crescita economica.<sup>27</sup> In maniera ancora più radicale, si potrebbe allora diffidare del potenziale trasformativo degli approcci che vanno oggi per la maggiore: “[t]he private sector's embrace of 'green capitalism' appears to be yet another gimmick to avoid a real reckoning”.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> G. Comparato, I. Domurath, op. cit.

<sup>24</sup> In particolare, Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

<sup>25</sup> S. Steuer, T. Tröger, ‘The Role of Disclosure in Green Finance’ (2022) 8(1) *Journal of Financial Regulation* 1

<sup>26</sup> K. Pistor, ‘The myth of green capitalism’ (2021) *Social Europe*, 27 settembre 2021, <https://www.socialeurope.eu/the-myth-of-green-capitalism>

<sup>27</sup> S. Remer, ‘Social banking at the crossroads’, in O. Weber e S. Remer (a cura di), *Social Banks and the Future of Sustainable Finance* (Londra, Routledge, 2011) 136, 170

<sup>28</sup> K. Pistor, ‘The myth of green capitalism’, op. cit.

Ed in effetti, anche nell'ambito specifico di cui qui si discute, il discorso sulla sostenibilità ha di fatto riconfermato i meriti della cartolarizzazione in quanto strumento per la promozione del diritto all'abitazione da parte del consumatore. Chi di una finanziarizzazione dell'abitazione<sup>29</sup> diffida, non può non notare come gli interventi in esame si collochino in linea di continuità proprio rispetto a quel modello.

### **3. Il consumo sostenibile**

Anche alla luce delle recenti iniziative europee, il diritto del consumo sembra ben disposto ad accettare la sfida di contrastare le forme più sfacciate di *greenwashing* e al contempo di promuovere la capacità del consumatore di effettuare liberamente la propria scelta ecosostenibile.

Lo si evince, in modo esemplare, dalla riforma della direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali,<sup>30</sup> che richiede ora maggiore veridicità – e verificabilità – nelle asserzioni ambientali del professionista, andando a definire nuovi casi di pratiche proibite. È una sensibilità, questa, che deriva non soltanto dalla fissazione degli obiettivi ambientali enunciati dalle varie comunicazioni della Commissione grosso modo nell'ultimo quinquennio, ma che risente pure dell'eco del “Dieselgate”. Non è, ad ogni modo e al netto del possibile nuovo corso ostile alla tutela ambientale che pare prendere forma oltreoceano, uno sviluppo che si registra solamente nell'Unione. Nel Regno Unito, la recente riforma<sup>31</sup> della normativa che recepiva la direttiva europea del 2005 non ha introdotto divieti analoghi a quelli che si rinvengono nel nuovo diritto UE, ma il fenomeno del *greenwashing* viene comunque ricondotto alle pratiche commerciali sleali e, nello specifico, meglio definito dalle linee guida emanate dalle autorità di regolamentazione del mercato: il *Green Claims Code* della *Competition &*

---

<sup>29</sup> M.B. Aalbers, *The Financialization of Housing. A political economy approach* (Londra, Routledge, 2016)

<sup>30</sup> Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Per un'analisi critica, si veda B. Keirsbilck, ‘Empowering Consumers for the Green Transition: Overview of Directive (EU) 2024/825’ (2024) 13(5) *Journal of European Consumer and Market Law* 205.

<sup>31</sup> Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024

*Markets Authority* esige che le asserzioni ambientali siano chiare, inequivocabili, e verificabili, mentre nell'ambito finanziario la *Financial Conduct Authority* richiede che tali dichiarazioni siano “*fair*”, chiare, e non fuorvianti. Un’impostazione analogica – largamente basata sulle indicazioni delle autorità di regolamentazione del mercato – si osserva poi da tempo negli Stati Uniti, dove è in particolare la *Federal Trade Commission* ad essere intervenuta in materia attraverso le *Green Guides*,<sup>32</sup> occupandosi anche di far valere tali principi in giudizio.

In linea di principio, non c’è molto da obiettare sull’accoglimento di soluzioni che migliorino la protezione del consumatore e combattano le cattive pratiche commerciali. Eppure, anche in questo caso, sarebbe opportuno avanzare alcune considerazioni critiche, se l’obiettivo di queste norme è facilitare la transizione ecologica tramite la responsabilizzazione del consumatore, delineando quindi un modello di sostenibilità “debole” in quanto basato sulle sue scelte.

Più che di scelte di consumo sostenibile, si tratta, in effetti, di scelte non falsate dalle dichiarazioni mendaci di operatori economici opportunisti in materia di sostenibilità. La differenza è di non poco conto. Anche nella proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali attualmente in discussione<sup>33</sup> il punto rimane il medesimo: garantire la corretta informazione del consumatore, non la sostenibilità del prodotto stesso reclamizzato.<sup>34</sup> La sostenibilità della scelta di consumo è quindi una conseguenza – possibile ma non necessaria e neppure scontata – di cui il consumatore resta pienamente titolare. La logica dell’*empowerment* fa piuttosto affidamento sul fatto che il consumatore stesso voglia o possa rendersi motore di cambiamento sociale. E quindi i riferimenti alla sostenibilità si innestano su di un tronco le cui radici teoriche rimangono inalterate: fiducia nella “scelta del consumatore” quale strumento di

---

<sup>32</sup> Federal Trade Commission, *Guides for the Use of Environmental Marketing Claims*, 16 CFR 260 (2012)

<sup>33</sup> COM(2023) 166 final 2023/0085(COD)

<sup>34</sup> P. Verbruggen, ‘De regulering van misleidende milieuclaims: over fossielvrij/KLM en verder’ (2024) 3 *Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken* 124, che prende le mosse da un nuovo indirizzo giurisprudenziale nei Paesi Bassi dove, peraltro, le corti hanno adottato un approccio piuttosto proattivo in relazione alla sostenibilità.

“*consumer sovereignty*”<sup>35</sup> e quindi possibile mutamento sociale. Scelta sempre intesa quale capacità di autodeterminazione di un attore razionale, al netto degli sporadici correttivi suggeriti dall’economica comportamentale. Questo è a ben vedere singolare, perché d’altro canto quello stesso modello di agente razionale considera tradizionalmente il rendiconto economico della condotta: fra due prodotti per ogni altro verso uguali, l’attore economico razionale compra quello che gli costa di meno, non quello a costo maggiore perché prodotto ad impatto ambientale ridotto. Se rimane appiattito sul modello del consumatore razionale – certo, curandosi sempre di ricordare le evidenze dell’economia comportamentale come confermato dalla stessa Corte di Giustizia<sup>36</sup> – e la questione del consumo sostenibile si esaurisce in quella della corretta informazione, allora il perseguitamento della prima finisce per risolversi in un’esperazione della seconda – in linea con quanto, del resto, si osserva in altre aree del diritto economico.

Certo, per quanto “debole”, il meccanismo potrebbe funzionare, permettendo a una platea, si spera vasta, di consumatori critici e informati di dimostrare di essere più che semplici “umani economici”. Eppure, l’esperienza maturata ad esempio nel campo della protezione del consumatore nei contratti finanziari illustra come, per lo più, lo “*empowered consumer*” sia un mito.<sup>37</sup> Altrettanto elusiva appare poi la figura del consumatore etico.<sup>38</sup> L’enfasi sulla scelta del consumatore in chiave di sostenibilità risulta quindi meno scontata di quanto non appaia.<sup>39</sup> Ma se dal consumatore di sua

---

<sup>35</sup> La nozione è risalente. Per un’analisi dello sviluppo del concetto, si veda N. Olsen, *The sovereign consumer. A new intellectual history of neoliberalism* (Cham, Palgrave Macmillan, 2018)

<sup>36</sup> Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2024, C-646/22, *Compass Banca SpA contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

<sup>37</sup> V. Mak, ‘The Myth of the ‘Empowered Consumer’: Lessons from Financial Literacy Studies’ (2012) 1 *Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht* 254. Una critica più generale al concetto di *empowerment* nel diritto del consumo in S. Weatherill, ‘Empowerment is not the only fruit’, in D. Leczykiewicz, S. Weatherill (a cura di), *The Images of the Consumer in EU Law. Legislation, Free Movement and Competition Law* (Oxford, Hart Publishing, 2016) 203.

<sup>38</sup> M. Carrigan e A. Attalla, ‘The Myth of the Ethical Consumer – Do Ethics Matter in Purchase Behaviour?’ (2001) 18 *Journal of Consumer Marketing* 560; TM Devinney, P Auger, e GM Eckhardt, *The Myth of the Ethical Consumer* (Cambridge University Press 2010).

<sup>39</sup> S. Lorenz, ‘Wahlfreiheit und nachhaltiger Konsum. Gestaltungsoptionen zwischen Konsumalternativen, Konsumismus und sozialer Ausgrenzung’, in A. Boos, T. Brönneke, A.

spontanea volontà – o, in effetti, possibilità – sarebbe forse più cauto attendersi poco, la vera domanda cambia natura e diventa piuttosto: come spingere il consumatore a comperare in maniera più sostenibile?<sup>40</sup> La Commissione, nel suo *Green Deal* del 2019, esplicitamente afferma che il proprio programma di riforme verdi “incoraggerà i consumatori e le imprese a modificare i propri comportamenti”.<sup>41</sup> Il consumatore responsabilizzato, insomma, non è già dato, ma va costruito e sostenuto. In tal senso, è stato suggerito che la stessa ispirazione del diritto dei consumatori sia mutata sotto l’impulso della sostenibilità, passando dalla promozione degli interessi del consumatore al proposito di cambiarne il comportamento in vista del raggiungimento di obiettivi più alti.<sup>42</sup> Si rispolverano allora, in chiave verde,<sup>43</sup> i famosi “*nudges*” o “spinte gentili”,<sup>44</sup> ovvero i mezzi vari per indirizzare il consumatore verso una certa soluzione ritenuta a monte preferibile ma che altrimenti non si avrebbe la risolutezza di imporre.

Rimangono al di fuori di questa prospettiva la questione degli incentivi, o per meglio dire i determinanti, della scelta del consumatore: il consumatore economicamente vulnerabile ha generalmente meno libertà di esprimere la propria coscienza critica acquistando beni ecosostenibili, generalmente a prezzo maggiorato, rispetto al consumatore più abbiente ed avveduto, e caricarlo di responsabilità di sistema<sup>45</sup>

---

Wechsler (a cura di), *Konsum und nachhaltige Entwicklung. Verbraucherpolitik neu denken* (Baden-Baden, Nomos, 2019) 83

<sup>40</sup> C. Dalhammar e E. Maitre-Ekern, ‘How Can We Persuade Consumers to Purchase More Sustainable Products? A Review of European Legal Developments’, in *Routledge Handbook of Private Law and Sustainability*, op. cit.

<sup>41</sup> Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo, op.cit., 2.1.1.

<sup>42</sup> P. Galindo da Fonseca, ‘The Shift from Consumer Protection to Consumer Empowerment and the Consequences for Sustainable Consumption’ in A. do Amaral Junior, L. de Almeida, L. Klein Vieira (a cura di), *Sustainable Consumption: The Right to a Healthy Environment* (Springer, 2020) 49

<sup>43</sup> C. Sunstein e L. Reisch, ‘Automatically Green: Behavioral Economics and Environmental Protection’ (2014) 38 *Harvard Environmental Law Review* 127

<sup>44</sup> Nell’edizione italiana, R.H. Thaler, C.R. Sunstein, *Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità* (Feltrinelli, 2009)

<sup>45</sup> Si veda la critica di C. Paulesu, ‘Consumer responsibility to remedy structural injustice: European consumer law’s capitalistic strategy’ (2024) *Transformative Private Law Blog*, 24 ottobre 2024,

potrebbe persino stridere con l'idea di una sostenibilità che, per come viene organicamente definita, non è soltanto ambientale ma anche sociale. Il diritto rimane quindi, ancora, del consumatore anziché del consumo e in quanto tale esposto al rischio che la pretesa responsabilizzazione degeneri in colpevolizzazione: un'individualizzazione del sistematico<sup>46</sup> utile al fine di spostare il carico di responsabilità da un piano all'altro, e significativamente dall'alto verso il basso con possibili ripercussioni negative in termini di equità.

Anziché sollevare il consumo da responsabilità di sistema, quanto detto richiede, al contrario, attenzione per questioni più specifiche: consumo di cosa e da parte di chi? Proprio il diritto del consumo, più ampiamente inteso e sganciato dalla fissazione in parte ideologica per la scelta individuale, rimane infatti rilevante nell'ottica della sostenibilità anche “forte”, potendo favorire, se associato a politiche in materia di produzione sostenibile, modelli economici almeno in parte differenti – ad esempio, uno maggiormente circolare.<sup>47</sup> Ciò perché i problemi ecologici sono anche problemi di sovraconsumo e questi, in genere, non sono stati contrastati dal diritto della società industriale e post-industriale: se da un lato il diritto ambientale è in primo luogo diritto della produzione, dal canto suo il diritto del consumo (anzi, dei consumatori) per come si è sviluppato nel corso degli ultimi decenni è stato volto ad agevolare i consumi. Il diritto della UE – ma non sarebbe neppure il solo<sup>48</sup> – lo fa esplicitamente, volendoli sollecitare su scala europea attraverso l'edificazione del mercato unico, sulla base della convinzione che tale mercato dia maggiore libertà di scelta al consumatore e, di conseguenza, incentivi una concorrenza virtuosa, a prescindere dall'impatto ambientale o sociale. Voci attente del diritto privato europeo, del possibile conflitto fra tutela del consumatore e diritto dell'ambiente avevano parlato già nel secolo ormai

---

<https://transformativeprivatetlaw.com/consumer-responsibility-to-remedy-structural-injustice-european-consumer-laws-capitalistic-strategy/>

<sup>46</sup> Vedi le riflessioni critiche di L. Serafinelli, ‘Contro le peggiori narrazioni’ (2024) *La Fionda* 1/2024.

<sup>47</sup> V. Mak ed E. Terryn, ‘Circular Economy and Consumer Protection: The Consumer as a Citizen and the Limits of Empowerment through Consumer Law’ (2020) 43 *Journal of Consumer Policy* 227.

<sup>48</sup> M. Gorrie, ‘Regulating our Consumer Culture: What Role Can the Law Play in Addressing Excessive Consumption?’ in V. Mauerhofer, D. Rupo, L. Tarquinio (a cura di), *Sustainability and Law: General and Specific Aspects* (New York, Springer, 2020).

scorso, evidenziando come i due obiettivi siano spesso contrastanti<sup>49</sup> e denunciando come la base fondamentale del diritto del consumo possa confliggere con la protezione dell'ambiente nonché con la nozione di sviluppo sostenibile,<sup>50</sup> esplorando tale tensione soprattutto nell'ambito del diritto della compravendita ed in quello del turismo.<sup>51</sup>

Menzioniamo appena un paio di esempi. Il caso che più sovente si ricorda è quello relativo ai costi ambientali del trasporto delle merci. È risaputo che gran parte delle emissioni dannose deriva da tale attività, in primo luogo e ovviamente nel commercio internazionale – pure questo espressamente incentivato dalle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio che, d'altra parte, relegano le preoccupazioni ambientali in secondo piano, al livello di eccezioni. Ma questo vale anche in un campo geograficamente più limitato come quello dell'UE, dove peraltro la maggior parte dei beni di consumo viene importata da lontano. La digitalizzazione – altra grande sfida del diritto contemporaneo – queste tendenze le esaspera, aprendo l'*e-commerce* ad una dimensione ora persino globale e sottoponendo l'effettività delle norme europee di protezione del consumatore a una pressione sempre più schiacciante. Di questo, il legislatore europeo è ben consapevole, e lo dice chiaramente, tentando di ridurre l'impatto ambientale del trasporto merci all'interno dell'area europea. Lo si potrebbe fare limitando i casi in cui il consumatore, insoddisfatto del proprio acquisto per qualsivoglia ragione, può restituire il bene acquistato al venditore. Si rimette quindi in discussione il diritto di recesso – o quantomeno la sua attuale configurazione – e quello alla sostituzione. Il diritto della compravendita è quindi interessato da riforme e progetti di riforma che menzionano esplicitamente la sostenibilità, anche se poi, nel concreto, appaiono più timidi,<sup>52</sup> anche

---

<sup>49</sup> T. Wilhelmsson, ‘Consumer Law and the Environment: From Consumer to Citizen’ (1998) 21 *Journal of Consumer Policy* 127.

<sup>50</sup> K. Tonner, ‘Consumer Protection and Environmental Protection: Contradictions and Suggested Steps Towards Integration’ (2000) 23 *Journal of Consumer Policy* 63.

<sup>51</sup> P. Derleder, ‘Touristenschutz contra Umweltschutz’ (1996) 29(4) *Kritische Justiz* 524

<sup>52</sup> J. Morais Carvalho, ‘The Premature Obsolescence of the New Deal for Consumers’ (2021) 10(3) *Journal of European Consumer and Market Law* 85.

solo se raffrontati a proposte alternative dall'impostazione maggiormente incisiva.<sup>53</sup> Resta poi da chiarire se un ipotetico ordinamento nazionale che volesse potenziare le misure volte alla sostenibilità possa essere precluso dal farlo in ragione dell'approccio di armonizzazione massima. Ed in effetti, se vari legislatori nazionali in Europa hanno intrapreso iniziative muscolari in materia – ad esempio vietando la pubblicità di prodotti altamente inquinanti – rimane da verificare se tutto ciò sia interamente compatibile con il diritto sovranazionale.<sup>54</sup>

Collegato al tema è quello del diritto alla riparazione. Questo, come ben noto, è un rimedio che già esiste nel sistema civilistico, ma dove esso è inteso come strumento per ovviare al difetto di conformità. Nell'ottica della sostenibilità, esso cambia invece funzione e diviene rimedio generale, che prescinde dal difetto di conformità. Per quanto le recentissime norme UE in materia<sup>55</sup> siano contestabili con riguardo ad alcuni aspetti già noti, il cosiddetto diritto alla riparazione rimane comunque uno strumento interessante di regolamentazione delle responsabilità non tanto del venditore ma del produttore, il quale può essere così incentivato ad una produzione più sostenibile – primariamente in termini di durabilità.

È insomma evidente, e lo è da tempo, che la sostenibilità imponga un nuovo approccio al diritto del consumo e sembra che il diritto europeo voglia accogliere tale sfida. È meno chiaro, invece, se le sue regole siano effettivamente in grado di produrre un cambiamento “forte”.

#### **4. Conclusioni**

Potrebbe sembrare che, nella misura in cui viene caricato di responsabilità ambientali e la sua condotta viene orientata verso obiettivi di sistema, il consumatore venga

---

<sup>53</sup> F. Zoll, K. Poludniak-Gierz, W. Bańczyk, e M. Bujalski, ‘Various Approaches to “Greening” Consumer Sales Law’ in *Routledge Handbook of Private Law and Sustainability*, op. cit. 103

<sup>54</sup> E. Terryn, ‘Can consumer law become sustainable?’, in H.-W. Micklitz, Ch. Twigg-Flesner (a cura di), *The Transformation of Consumer Law and Policy in Europe*, op. cit., 159.

<sup>55</sup> Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828

strumentalizzato. E questa neppure sarebbe un'affermazione sconvolgente. In effetti il diritto privato europeo, in particolare per il tramite della sua interazione con le normative di matrice regolamentare,<sup>56</sup> già è manifestamente funzionalizzato e funzionalizzante. Lo ha dimostrato in relazione a precisi obiettivi quali la concorrenza e, ricollegandosi al tema di una sezione precedente, la stabilità finanziaria. In quei casi, il diritto privato europeo ben è stato capace di indicare al consumatore cosa concretamente gli fosse dato o non dato fare alla luce di un interesse collettivo.<sup>57</sup> In realtà, posta in questi termini, la nuova strumentalizzazione verde, per quanto ampiamente diffusa e rivendicata talvolta con toni persino sospetti, non appare neppure eccessivamente limitante per il consumatore, che si vorrebbe al più “responsabilizzare” come, di nuovo, le traduzioni italiane delle regole europee significativamente rendono lo sfuggente termine “*empowerment*”. E questo soprattutto perché tale obiettivo viene perseguito facendo affidamento su di un modello teorico di consumatore che è più in sintonia con gli obiettivi economici che con quelli sociali e ambientali.

Eppure, attraverso il consumo, ci si può muovere anche verso la regolamentazione della produzione. Ed appare allora questo l'ambito dal quale potrebbero derivare gli interventi maggiormente “forti” in termini di sostenibilità, in quanto la libertà di scegliere beni non sostenibili verrebbe limitata a monte, sulla base di regole che impedirebbero o quantomeno limiterebbero la disponibilità di tali prodotti sul mercato europeo.<sup>58</sup>

Tuttavia, si tratta ancora di uno sviluppo non pienamente pronunciato e su cui sembra già doversi registrare una sorta di retromarcia da parte del legislatore europeo. Al grido di “semplificazione” e “competitività”, questi già sembra voler ridimensionare la

---

<sup>56</sup> H.-W. Micklitz, “The Visible Hand of European Regulatory Private Law - The Transformation of European Private Law from Autonomy to Functionalism in Competition and Regulation’ (2009) 28(1) *Yearbook of European Law* 3.

<sup>57</sup> G. Comparato, ‘Financial Stability in Private Law: Intersections, Conflicts, Choices’ (2021) 58 *Common Market Law Review* 391.

<sup>58</sup> Si veda anche il Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE

portata di molte delle norme introdotte negli ultimi anni.<sup>59</sup> Tale recentissimo sviluppo, del resto, sembra potersi leggere anche sullo sfondo di un contesto internazionale in transizione. Se il legislatore europeo ambisce a promuovere i propri valori giuridici anche tramite il controverso “effetto Bruxelles”,<sup>60</sup> il nuovo corso statunitense sembra invece intenzionato a porre un freno alle ambizioni europee.<sup>61</sup> Ciò vale in primo luogo per quanto riguarda la regolamentazione del settore digitale, dove le differenze fra Europa e USA sono maggiormente visibili anche dal punto di vista economico-produttivo, ma ha ripercussioni anche in materia di sostenibilità. Negli Stati Uniti stessi la campagna deregolatrice portata avanti dalla nuova amministrazione rischia di travolgere la sostenibilità. Ciò potrebbe avvenire a seguito del depotenziamento, in parte già avviato dalla Corte Suprema,<sup>62</sup> di quelle autorità di regolamentazione del mercato – dalla *Environmental Protection Agency* alla *Federal Trade Commission*, fino al *Consumer Financial Protection Bureau* – che sono state finora maggiormente in grado di integrare considerazioni relative alla sostenibilità nelle proprie normative. Ad esempio, come accennato in precedenza, proprio la *Federal Trade Commission* aveva emanato disposizioni in materia di *green claims*.

Se il piano macrocomparatistico appare tumultuoso e incerto, rimane la possibilità di un raffronto non già fra sistemi giuridici, ma fra i discorsi sulla sostenibilità nell’ambito di singole soluzioni normative adottate in ogni giurisdizione. Tali misure – quando esistono – si muovono su di un ipotetico *continuum* debole/forte, a seconda di quanto

---

<sup>59</sup> Proposta di Direttiva Omnibus I – COM(2025)80 e COM(2025)81 del 26 febbraio 2025. Altresì incerta sembra, al momento in cui si scrive, la sorte della proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali.

<sup>60</sup> Per un’analisi di come la CS3D interessi anche le grandi società americane, si veda L. Enriques, M. Gatti, R. Shapira, ‘How the EU Sustainability Due Diligence Directive could reshape corporate America’ (2025) 78 *Stanford Law Review*.

<sup>61</sup> <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/02/fact-sheet-president-donald-j-trump-issues-directive-to-prevent-the-unfair-exploitation-of-american-innovation/>

<sup>62</sup> Con la sentenza *Loper Bright Enterprises v. Raimondo*, 603 U.S. 369 (2024), che ha superato il precedente *Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.*, 467 U.S. 837 (1984). Per un’analisi – antecedente alla recente sentenza della Corte Suprema – delle questioni in gioco, si veda la relazione dello *Environmental Law Institute*, ‘The Supreme Court, Environmental Regulation, and the Regulatory Environment’, Maggio 2024, Washington, <https://www.elic.org/sites/default/files/files-pdf/SCOTUS%202024%20Report.pdf>

l'intervento normativo miri ad una riforma più ecologica e sociale o ad un più radicale cambiamento di sistema.

La stessa critica del diritto può essere potenziata dai riferimenti alla sostenibilità – nella misura in cui al diritto vigente può rimproverarsi di sostenere l'insostenibile – ma d'altra parte può venire compromessa, in particolar modo se, col pretesto di riforme improntate ad una sostenibilità “debole”, si finisce con il passare una semplice “mano di verde” sulle crepe degli attuali modelli giuridici del mercato.

